

COMUNE DI BOMPORTO

- Provincia di Modena -

**REGOLAMENTO COMUNALE
DEL VERDE**

Approvato con deliberazione consiliare n. 92 del 24/10/1996

Publicato all'Albo Pretorio dal 07/11/1996 al 22/11/1996

Divenuto esecutivo ai sensi della L. 142/90 in data 19/11/1996

Ripubblicato dal 20/11/1996 al 05/12/1996

Entrato in vigore il 06/12/1996

IL SINDACO
(Giorgio Cocchi)

IL SEGRETARIO
(Baldini D.ssa Giovanna)

INDICE

- | | | |
|-----|--------------------------|--------|
| 1 - | Principi. | pag. 4 |
| 2 - | Oggetto del Regolamento. | pag. 4 |

TITOLO 1°

CAPITOLO I

NORME GENERALI SUL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

- | | | |
|------|--|---------|
| 3 - | Oggetto della salvaguardia. | pag. 6 |
| 4 - | Interventi colturali e di manutenzione effettuati dall'Amministrazione comunale. | pag. 6 |
| 5 - | Norma di esclusione. | pag. 6 |
| 6 - | Abbattimenti. | pag. 7 |
| 7 - | Potature. | pag. 8 |
| 8 - | Danneggiamenti. | pag. 9 |
| 9 - | Norme per la difesa delle piante in aree di cantiere. | pag. 10 |
| 10 - | Distanze minime d'impianto. | pag. 10 |
| 11 - | Aree di pertinenza delle alberature. | pag. 10 |
| 12 - | Scelta delle specie nei nuovi impianti e nelle sostituzioni. | pag. 11 |
| 13 - | Presa in carico da parte del Comune di aree verdi. | pag. 16 |
| 14 - | Difesa fitosanitaria. | pag. 16 |

CAPITOLO II

ALBERI DI PREGIO

- | | | |
|------|---|---------|
| 15 - | Individuazione degli alberi di pregio. | pag. 18 |
| 16 - | Obblighi per i proprietari. | pag. 18 |
| 17 - | Interventi sull'esistente. | pag. 18 |
| 18 - | Sostituzione a seguito di abbattimenti. | pag. 18 |

CAPITOLO III

PARCHI E GIARDINI DI PREGIO STORICO, ARCHITETTONICO E AMBIENTALE

- 19 - Salvaguardia dei parchi e giardini di pregio storico, architettonico e ambientale. pag. 21

TITOLO 2°

REGOLAMENTO D'USO DELLE AREE A VERDE PUBBLICO

- 20 - Ambito di applicazione. pag. 23
21 - Destinatari. pag. 23
22 - Interventi vietati. pag. 23
23 - Interventi consentiti solo previa e motivata autorizzazione scritta. pag. 24
24 - Competenze per il rilascio delle autorizzazioni. pag. 24

TITOLO 3°

NORME INTEGRATIVE

- 25 - Divieto d'incendio e diserbo delle sponde dei fossi, corsi d'acqua e aree incolte. pag. 26
26 - Sfalcio dei fossi e controllo della vegetazione presso le strade. pag. 26
27 - Salvaguardia di maceri e specchi d'acqua. pag. 26
28 - Salvaguardia di fossati e corsi d'acqua. pag. 27
29 - Salvaguardia delle siepi e dei macchioni arbustivi. pag. 27
30 - Drenaggi sotterranei. pag. 28

TITOLO 4°

SANZIONI, NORME FINANZIARIE E REGOLAMENTI IN CONTRASTO

- 31 - Sanzioni. pag. 30
32 - Norme finanziarie. pag. 31
33 - Organi delegati. pag. 31
34 - Norme regolamentari in contrasto. pag. 31
35 - Riferimenti legislativi. pag. 31

Allegato n. 1 pag. 32

1) PRINCIPI

Data l'importanza che la vegetazione riveste quale componente fondamentale del paesaggio (il valore del paesaggio è tutelato anche dall'art. 9 della Costituzione della Repubblica);

visto il ruolo di vitale importanza che essa riveste per l'ambiente e l'igiene, esplicando funzioni di depurazione delle acque e dell'aria, costituzione e miglioramento del suolo, assorbimento dell'anidride carbonica, rifugio per la vita animale e miglioramento della varietà biologica del territorio;

riconosciutone il rilievo negli aspetti culturali e ricreativi;

L'Amministrazione comunale, attraverso il presente Regolamento, salvaguarda le aree a verde pubblico e privato.

2) OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento detta disposizioni di difesa delle alberature, di parchi e giardini pubblici e privati, delle aree di pregio ambientale quali aree boscate, siepi, macchie, delle aree agricole a verde non direttamente interessate dalle coltivazioni intensive quali maceri, fossi, scoli e prati stabili.

L'Amministrazione comunale fornisce, a chiunque li richieda, indicazioni utili alla realizzazione ed alla gestione del verde privato e chiarimenti riguardanti quanto previsto dal presente Regolamento.

TITOLO 1°

CAPITOLO I

NORME GENERALI SUL

VERDE

PUBBLICO E PRIVATO

TITOLO 1°

CAPITOLO I

NORME GENERALI SUL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

3) OGGETTO DELLA SALVAGUARDIA

Le alberature aventi diametro del tronco superiore a cm. 20, le piante con più tronchi se almeno uno di essi presenta un diametro di cm 10 rilevato a m 1 dal colletto, sono oggetto di salvaguardia.

Devono intendersi salvaguardati in deroga al limite minimo di cm. 20 di diametro gli alberi piantati in sostituzione di altri.

Per gli alberi di cui al presente articolo si applicano le norme degli articoli seguenti.

4) INTERVENTI COLTURALI E DI MANUTENZIONE EFFETTUATI DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Gli interventi colturali sul verde pubblico e di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle proprietà comunali, effettuati dall'Amministrazione stessa, possono essere eseguiti senza le autorizzazioni previste nel presente Regolamento, ma nel rispetto dei suoi principi, sotto la direzione dell'Ufficio Tecnico Comunale.

5) NORMA DI ESCLUSIONE

Sono esclusi dalla presente normativa gli interventi sulle piantagioni di alberi da taglio in coltivazioni specializzate e semispecializzate.

A tale scopo si definiscono :

1.- **coltivazione specializzata** l'impianto di origine esclusivamente artificiale disposto su più file parallele in pieno campo;

2.- **coltivazione semispecializzata** l'impianto di origine esclusivamente artificiale disposto in unico filare in pieno campo.

Sono altresì esclusi i nuovi impianti artificiali realizzati in coltura specializzata con criteri selvicolturali e specificamente destinati alla produzione di legno.

Si intendono inoltre esclusi dalla presente normativa gli orti botanici, i vivai, nonché le Rosacee da frutta (Prunoideae e Maloideae) che non siano sottoposte a tutela dagli artt. 16 e 31.

Le norme di esclusione cui al presente articolo non si applicano ai tutori vivi delle piante della vite.

Sono invece da considerare sottoposti a tutela i viali o filari che abbiano esplicito carattere di tipicità in riferimento alle tradizioni locali.

6) ABBATTIMENTI

A) L'abbattimento degli alberi oggetto di salvaguardia (come specificato all'art.3 del presente Regolamento) é consentito di norma solo in caso di stretta necessità (quali pubblica utilità, pericolo per persone o la viabilità, ecc.) e, in via straordinaria, qualora faccia parte di progetti di riqualificazione del verde che comportino, nel rispetto dei principi del presente Regolamento, a giudizio dell'Amministrazione Comunale, una miglioria ambientale dell'esistente o in caso di esemplari affetti da patologie gravi.

Chi intende abbattere degli alberi deve inoltrare al Comune una comunicazione in carta libera, come da modello a pag. 32 - Allegato n. 1, nella quale vengano descritte le caratteristiche delle piante stesse e le motivazioni di tale intenzione.

Prima di procedere all'abbattimento l'interessato dovrà attendere il riscontro alla comunicazione, che il Comune provvederà a dare entro 30 gg dal ricevimento, con eventuali prescrizioni cui attenersi.

Qualora le ragioni dell'abbattimento appaiano dubbie, l'Amministrazione Comunale può predisporre un sopralluogo con un tecnico specializzato per redigere una perizia tecnica.

Tale intervento interrompe il termine sopraindicato di 30 gg..

Qualora non ricorrano le condizioni che consentano l'abbattimento, il riscontro del Comune sarà negativo (con motivazione esplicita).

Il mancato riscontro del Comune nel termine di 30 gg (fatta salva l'interruzione del termine nel caso di sopralluogo per redazione di perizia di un tecnico abilitato) é da intendersi come riscontro positivo.

In caso di grave e imminente situazione di pericolo derivata da alberi, il proprietario o altra persona avente titolo possono procedere all'abbattimento dopo la semplice comunicazione telefonica all'Ufficio Tecnico Comunale o alla Polizia Municipale.

B) Qualora prescritto dall'Amministrazione Comunale, gli alberi abbattuti, anche non più vegetanti, devono essere sostituiti, secondo le prescrizioni dettate nel riscontro positivo del Comune alla comunicazione dell'interessato, da altrettanti esemplari di diametro, misurato ad 1 metro di altezza, pari ad almeno 3 cm. Qualora gli abbattimenti riguardino il diradamento di impianti troppo fitti, non sussiste l'obbligo della ripiantumazione, salva la possibilità di trapiantare in un'area della proprietà medesima.

C) L'abbattimento di alberi avvenuto in assenza del riscontro positivo (esplicito o tacito) del Comune, a seguito della comunicazione dell'interessato di cui al punto A) del presente articolo o gli interventi volti a compromettere la vita delle essenze arboree comportano, in base all'art. 106 del T.U.L.C.P. (R.D. n° 383 del 1934), le seguenti sanzioni:

| albero | sanzione | oblazione |
|------------------------------|-------------------------------|-----------|
| diametro da cm 21 a cm 40 | da £ 75.000 a £ 600.000 | £ 150.000 |
| diametro da cm 41 a cm 60 | da £ 100.000 a £ 800.000 | £ 200.000 |
| diametro oltre cm 60 | da £ 125.000 a £ 1.000.000 | £ 250.000 |

In caso di abbattimento o danneggiamento di più alberi, ogni intervento verrà considerato una violazione al presente Regolamento.

Qualora prescritto dall' Amministrazione comunale, le piante abbattute senza il riscontro positivo del Comune di cui al punto A, o devitalizzate, devono essere sostituite con nuovi alberi secondo i criteri indicati nel punto B).

Qualora si verifichi che l'impianto di sostituzione per alberi abbattuti senza autorizzazione sia inattuabile per ragioni tecniche, il proprietario dovrà fornire all'Amministrazione Comunale gli alberi prescritti, i quali verranno collocati in area pubblica.

Nel caso l'albero da piantare in sostituzione di una pianta abbattuta senza il riscontro positivo del Comune di cui al punto A sia in contrasto con quanto previsto dall'art. 13, o sussistano altri problemi oggettivi, l'Amministrazione comunale provvederà ad indicare la specie.

Il sito di impianto, le tecniche opportune e la qualità degli alberi saranno prescritti dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Qualora gli abbattimenti riguardino il diradamento di impianti troppo fitti, non sussiste l'obbligo della ripiantumazione.

D) L'inottemperanza alle prescrizioni riportate negli atti autorizzativi comporta l'automatico decadimento del riscontro positivo del Comune di cui al punto A e l'applicazione delle relative sanzioni.

7) POTATURE

Un albero correttamente piantato e coltivato, in assenza di patologie specifiche, non necessita di potature. La potatura quindi è un intervento che riveste un carattere di straordinarietà.

A) Fatti salvi casi particolari debitamente documentabili (quali tutori vivi delle piantate, gelsi e salici da capitozzo, siepi a scopo ornamentale, arte topiaria), le potature devono essere effettuate sull'esemplare arboreo interessando branche e rami di diametro non superiore a cm 7 e praticando i tagli all'inserimento della branca o ramo di ordine superiore su quella inferiore, e cioè ai "nodi " o biforcazioni, in modo da non lasciare porzioni di branca e di ramo privi di più giovani vegetazioni apicali; tale tecnica risulta comunemente definita "potatura a tutta cima tramite tagli di ritorno".

Gli interventi potranno essere effettuati, sia per le specie decidue che sempreverdi, durante la fase di riposo vegetativo, esclusi quelli sulle branche morte che possono essere eseguiti tutto l'anno.

La "potatura verde", cioè quella eseguita con le piante in fase vegetativa, é ammessa solamente per interventi di piccola entità.

L'esecuzione di tagli di potatura su rami di diametro superiore a 7 cm. e in epoche non ottimali dovrà essere sottoposta alla procedura di comunicazione e controllo di cui all'art. 6.

B) Gli interventi di potatura non eseguiti secondo le indicazioni del presente articolo comportano, in base all'art. 106 del T.U.L.C.P. (R.D. n°383 del 1934) una sanzione da £ 20.000 a £ 100.000 (oblazione £ 40.000) per ogni pianta potata.

C) Nel caso di interventi di capitozzatura, cioè tagli che interrompano il fusto o le branche di diametro superiore a 20 cm, eseguiti non ottemperando a quanto indicato all'ultimo comma del precedente punto A, si applicheranno le sanzioni di cui all'art. 6, punto C, od eccezione dell'obbligo di eseguire impianti di sostituzione.

8) DANNEGGIAMENTI

Gli interventi volti a danneggiare l'essenza arborea senza comprometterne la vita, comportano una sanzione da £ 50.000 a £ 400.000 per ogni pianta danneggiata (oblazione £ 100.000).

I danneggiamenti che compromettono la vita della pianta vengono considerati a tutti gli effetti abbattimenti non autorizzati.

Viene fatto salvo ogni altro effetto di legge con particolare riferimento agli artt. 635 e 734 del Codice Penale.

Casi specifici di danneggiamento:

A) E' vietato rendere impermeabili, con pavimentazioni o altre opere edilizie, le aree di pertinenza delle alberature, nonché inquinare con scarichi o discariche in proprio, sono ammesse pavimentazioni con autobloccanti in modo da renderle non impermeabili.

B) Nelle aree di pertinenza delle alberature è vietato effettuare ricarichi superficiali di terreno o di qualsivoglia materiale putrescibile o impermeabilizzante se lo spessore complessivo, anche di più interventi, è superiore a m 0,20.

E' vietato inoltre l'asporto del terreno.

C) E' vietato affiggere cartelli manifesti e simili sia alle alberature di proprietà del Comune che private, quando le operazioni di cui sopra comportino il danneggiamento delle piante.

D) Gli scavi per la posa in opera di nuova impiantistica tecnologica interrata (tubazioni gas, acqua, linee elettriche e/o telefoniche, fognature, ecc.) devono osservare distanze e precauzioni tali da non compromettere gli apparati radicali, come meglio precisato all'art. 11 del presente Regolamento.

E) E' vietato depositare o versare sali, acidi o sostanze comunque fitotossiche nei pressi degli apparati radicali delle alberature e accendere fuochi all'interno delle aree di pertinenza.

9) NORME PER LA DIFESA DELLE PIANTE IN AREE DI CANTIERE

Fermo restando quanto indicato nell'art. 8 del presente Regolamento, nelle aree di cantiere è fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti utili ad evitare il danneggiamento della vegetazione esistente (lesioni alla corteccia e alle radici, rottura di rami, ecc.).

In particolare dovrà essere rispettata l'area di pertinenza di cui all'art. 11.

All'interno della suddetta area non dovranno aver luogo lavori di scavo, depositi di oli minerali, acidi, basi, vernici ed altre sostanze aventi effetto consolidante del suolo o fitotossiche.

Gli interventi in contrasto con quanto prescritto dal presente articolo saranno sanzionati come previsto al precedente art.8.

10) DISTANZE MINIME DI IMPIANTO

Restano ferme le disposizioni del Codice Civile agli artt. 892 e seguenti, del Codice della Strada approvato con D.Lgs. n°285 del 30.04.92 agli artt. 12, 16, 17, 18, 29 e relativo regolamento di attuazione, delle norme ferroviarie, dei regolamenti dei Consorzi di Bonifica e della normativa di polizia idraulica dei fiumi.

Nella scelta delle specie arboree si consiglia sempre di tenere ben presente la potenzialità di sviluppo futuro tanto dell'apparato radicale quanto della chioma.

Per ragioni di pubblico interesse, il Comune può realizzare o autorizzare l'impianto di alberature stradali all'interno dei centri abitati in deroga agli artt. 892 e seguenti del Codice Civile per quanto riguarda le distanze dai confini e dai cigli stradali.

11) AREE DI PERTINENZA DELLE ALBERATURE

Ai fini della tutela e dello sviluppo delle alberature relativamente all'apparato sia aereo che radicale, si definiscono "le aree di pertinenza" delle alberature intese come le superfici permeabili necessarie a garantire la vita degli alberi in condizioni soddisfacenti.

Per nuove opere in parchi, giardini, parcheggi, ecc. e per le alberature esistenti deve essere inderogabilmente rispettata la distanza minima dalla base del tronco di m 2.

La superficie di terreno interessata dall'area di pertinenza dovrà essere costituita di terreno agrario ed essere in contatto con il suolo sottostante, evitando quindi la interposizione di strati impermeabili tra la pianta e la falda sottostante.

In casi eccezionali, e sempre che siano ritenuti validi i motivi della richiesta, il Sindaco potrà autorizzare alternativamente o l'osservanza di distanze inferiori a quelle prescritte dal presente articolo (mai comunque inferiore a 1 m) quando venga garantita comunque la salvaguardia dell'apparato radicale, oppure il trapianto delle alberature qualora, verificato ogni elemento e, in particolare, tramite una perizia di un tecnico qualificato, vi siano buone garanzie di attecchimento.

12) SCELTA DELLE SPECIE NEI NUOVI IMPIANTI E NELLE SOSTITUZIONI

Tutte le piante dovranno essere poste a dimora a regola d'arte al fine di ottenere le massime garanzie di attecchimento ed assicurare le condizioni ideali di sviluppo.

La scelta delle specie nei nuovi impianti e nelle sostituzioni deve tendere al mantenimento degli aspetti naturali, paesaggistici e culturali del territorio.

I criteri per la scelta variano in funzione della zona in cui sono attuati gli interventi e sono più rigorosi nelle zone a più alto valore ambientale, quali le aree naturali e le zone agricole, mentre lasciano maggiori possibilità di scelta nelle aree urbane nelle quali sono radicalmente alterate le originarie condizioni climatico - ambientali.

Sono esclusi dal rispetto del presente articolo i cimiteri e i parchi e/o giardini e simili in cui la scelta di essenze diverse sia giustificata da ragioni storiche.

Sono fatti salvi singoli casi particolari che devono essere motivati e debitamente documentati.

L'impianto delle specie del gruppo "4" é sconsigliato per ragioni di salvaguardia del paesaggio o perché tendono a contrastare lo sviluppo della vegetazione autoctona.

Nella scelta delle specie per nuovi impianti dovranno essere rispettati i seguenti criteri:

1°) INTERVENTI DI RINATURALIZZAZIONE (rimboschimenti, siepi, ecc.)

Gli interventi devono mirare alla massima tutela del precario equilibrio dell'ecosistema.

Sono consentite pertanto esclusivamente quelle essenze che vegetavano nelle foreste padane, vale a dire alberi ed arbusti del solo gruppo "1" e nelle forme tipiche, intendendosi escluse le varietà ornamentali. Possono essere usate specie diverse solamente in situazioni ambientali particolari al fine di produrre un miglioramento dell'ecosistema.

2°) ZONE AGRICOLE

Gli interventi nelle aree agricole devono tendere alla salvaguardia di quel paesaggio tipico della pianura creato nei secoli dal lavoro di coltivazione dei campi.

Potranno pertanto essere messi a dimora alberi e arbusti dei gruppi "1" e "2" e nelle forme tipiche, intendendosi escluse le varietà ornamentali; è consentito inoltre l'impianto di un 20% di essenze del gruppo "3" all'interno delle aree cortilive.

Quanto sopra disposto si applica anche alle zone classificate dalla variante generale al P.R.G. adottato in data 26/07/1994 come D3-D5-D7.

3°) VERDE URBANO

Essendo l'ambiente ormai artificiale con condizioni lontane da quelle originarie gli interventi possono non essere rigorosamente rispettosi delle forme tipiche del paesaggio locale.

Potranno essere messi a dimora alberi e arbusti dai gruppi "1", "2" e "3". Tutti i gruppi devono intendersi comprensivi delle forme ornamentali.

LISTA DELLE SPECIE PER NUOVI IMPIANTI

GRUPPO 1°

ALBERI

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| <i>Acer campestre</i> L. | Acero campestre |
| <i>Alnus glutinosa</i> L. Gaertn. | Ontano nero |
| <i>Carpinus betulus</i> L. | Carpino bianco |
| <i>Fraxinus oxycarpa</i> Bieb. | Frassino meridionale |
| <i>Malus sylvestris</i> Miller. | Melo selvatico |
| <i>Populus alba</i> L. | Pioppo bianco |
| <i>Populus nigra</i> L. | Pioppo nero |
| <i>Prunus avium</i> L. | Ciliegio |
| <i>Pyrus pyraster</i> Borkh. | Pero selvatico |
| <i>Quercus robur</i> L. | Farnia |
| <i>Salix alba</i> L. | Salice bianco |
| <i>Salix triandra</i> L. | Salice da ceste |
| <i>Taxus baccata</i> L. | Tasso |
| <i>Tilia cordata</i> | Tiglio |
| <i>Ulmus minor</i> Miller | Olmo campestre |

ARBUSTI

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| <i>Clematis vitalba</i> L. | Vitalba |
| <i>Clematis viticella</i> L. | Viticella |
| <i>Colutea arborescens</i> L. | Vescicaria |
| <i>Cornus sanguinea</i> L. | Sanguinella |
| <i>Corylus avellana</i> L. | Nocciolo |
| <i>Crataegus monogyna</i> Jacq. | Biancospino comune |
| <i>Euonymus europaeus</i> L. | Fusaggine |
| <i>Frangula alnus</i> Miller. | Frangola |
| <i>Hedera helix</i> L. | Edera |
| <i>Hippophae rhamnoides</i> L. | Olivello spinoso |
| <i>Humulus lupulus</i> L. | Luppolo |
| <i>Ligustrum vulgare</i> L. | Ligustro |
| <i>Lonicera caprifolium</i> L. | Caprifoglio |
| <i>Prunus spinosa</i> L. | Prugnolo |
| <i>Rhamnus cathartica</i> L. | Spino cervino |
| <i>Rosa canina</i> L. | Rosa canina |
| <i>Rubus caesius</i> L. | Rovo bluastro |
| <i>Rubus ulmifolius</i> Schott. | Rovo comune |
| <i>Salix cinerea</i> L. | Salice grigio |
| <i>Salix purpurea</i> L. | Salice rosso |
| <i>Sambucus nigra</i> L. | Sambuco |
| <i>Viburnum opulus</i> L. | Pallon di maggio |

GRUPPO 2°

ALBERI

| | |
|--|-----------------------|
| <i>Celtis australis</i> L. | Bagolaro, spaccasassi |
| <i>Ficus carica</i> L. | Fico |
| <i>Juglans regia</i> L. | Noce |
| <i>Malus domestica</i> Borkh. | Melo |
| <i>Mespilus germanica</i> L. | Nespolo |
| <i>Morus alba</i> L. | Gelso |
| <i>Morus nigra</i> L. | Moro |
| <i>Platanus orientalis</i> L. | Platano orientale |
| <i>Populus nigra</i> var. <i>Italica</i> Duroi | Pioppo cipressino |
| <i>Prunus persica</i> L. | Pesco |
| <i>Prunus armeniaca</i> L. | Albicocco |
| <i>Prunus cerasifera</i> Ehrh. | Mirabolano |
| <i>Prunus domestica</i> L. | Prugno, Susino |
| <i>Prunus cerasus</i> L. | Amarena |
| <i>Punica granatum</i> L. | Melograno |
| <i>Pyrus communis</i> L. | Pero |
| <i>Salix viminalis</i> L. | Salice da vimini |
| <i>Sorbus domestica</i> L. | Sorbo |
| <i>Tilia</i> spp. | Tiglio |
| <i>Vitis vinifera</i> L. | Vite comune |

ARBUSTI

Sono ammesse solo le specie caducifoglie.

GRUPPO 3°

ALBERI

Tutti gli alberi non elencati ad esclusione di quelli di cui al successivo gruppo "4".

Sono ammesse le conifere fino a un massimo del 20% .

Qualora il numero complessivo di alberi da collocare a dimora fosse inferiore a 4, tale percentuale viene elevata al 50%.

ARBUSTI

Tutti gli arbusti ad esclusione di quelli di cui al successivo gruppo "4".

Sono ammessi i sempreverdi fino a un massimo del 50%.

GRUPPO 4° ESSENZE SCONSIGLIATE

Robinia pseudoacacia

Ailanthus altissima Mill. Swingle

Acer negundo L.

Amorpha fruticosa L.

Prunus serotina

Acacia, Robinia

Ailanto

Acero americano

Falso indaco

13) PRESA IN CARICO DA PARTE DEL COMUNE DI AREE VERDI

Le superfici a verde, per essere prese in carico da parte dell'Amministrazione comunale, devono essere state realizzate secondo i principi del presente Titolo.

Non potranno essere prese in carico le opere a verde che sono state realizzate in difformità dagli elaborati di progetto.

14) DIFESA FITOSANITARIA

Nella difesa fitosanitaria occorre privilegiare, ove possibile, tecniche di lotta biologica e integrata al fine di evitare ricadute negative nei confronti della salute pubblica e dell'ambiente.

Allo scopo di salvaguardare il patrimonio verde è fatto obbligo di prevenire, in base alla normativa vigente e all'art. 500 del Codice Penale, la diffusione delle principali malattie e dei parassiti animali e vegetali che possano diffondersi nell'ambiente e creare danni al verde pubblico e/o privato.

In particolare è obbligatoria la lotta a:

Processonaria del Pino (D.M. 20.05.26)

Cancro colorato del Platano (D.M. 03.09.87 n°412).

Colpo di fuoco batterico (*Erwinia amylovora*) (D.M. 27.03.96)

E' inoltre consigliata la lotta all'*Hyphantria cunea* Drury (ruga defogliatrice).

Al fine di contribuire al contenimento biologico dei fitofagi, oltre che di produrre effetti positivi sulla componente faunistica dell'ecosistema, é consigliato il collocamento di nidi artificiali, particolarmente per uccelli insettivori.

TITOLO 1°

CAPITOLO III

ALBERI DI PREGIO

CAPITOLO II

ALBERI DI PREGIO

15) INDIVIDUAZIONE DEGLI ALBERI DI PREGIO

Le essenze arboree individuate nell'apposito censimento predisposto dall'Amministrazione comunale, sono soggette a particolare tutela in base a quanto dettato dal presente Capitolo e ai principi di cui al Capitolo I.

16) OBBLIGHI PER I PROPRIETARI

E' fatto obbligo ai proprietari degli alberi di pregio di eliminare tempestivamente le cause di danno alla vitalità delle piante e di adottare i provvedimenti necessari per la protezione contro eventuali agenti nocivi.

17) INTERVENTI SULL'ESISTENTE

Tutti gli interventi di abbattimento, modifica sostanziale della chioma e dell'apparato radicale devono essere autorizzati dal Comune previo parere dell'Osservatorio Regionale delle Malattie delle Piante.

L'inottemperanza alle prescrizioni comporta l'automatico decadimento dell'autorizzazione e l'applicazione delle relative sanzioni.

Gli interventi di cui sopra devono considerarsi eccezionali e autorizzabili solo in caso di pericolo e cattivo stato fitosanitario.

Il proprietario delle alberature è tenuto, senza necessità alcuna di autorizzazioni comunali, ad eseguire periodicamente la rimonda dei seccumi e a conservare, negli esemplari allevati per anni secondo una forma obbligatoria per i quali un abbandono al libero sviluppo vegetativo comporterebbe pericoli di sbrancamento o instabilità, la forma della chioma più consona a garantire le migliori condizioni fisiologiche dell'alberatura e l'incolumità delle persone.

18) SOSTITUZIONI A SEGUITO DI ABBATTIMENTI

In caso di abbattimento autorizzato, per ogni albero di pregio dovranno essere poste a dimora, in sostituzione, piante della stessa specie salvo casi particolari nei quali il Comune prescriverà l'utilizzo di altre specie. Gli impianti di sostituzione dovranno avvenire con piante aventi diametro di almeno 3 cm, misurato ad 1 m dal colletto.

L'abbattimento di alberi avvenuto in assenza dell'autorizzazione di cui al precedente articolo, o gli interventi volti a compromettere la vita delle essenze arboree, comporta, in base all'art. 106 del T.U.L.C.P. (R.D. n° 383 del 1934), una sanzione da £ 500.000 a £ 1.000.000.

E' fatto salvo ogni altro onere derivante dall'applicazione del Codice Penale.

In caso di abbattimento o danneggiamento di più alberi, ogni intervento verrà considerato una violazione al presente Regolamento.

Le piante abbattute senza autorizzazione devono comunque essere sostituite con alberi della stessa specie e come indicato nella seguente tabella:

| pianta abbattuta senza autorizzazione | impianto in sostituzione |
|--|---------------------------------|
| diametro fino a cm 40 | n°2 piante diam. min. cm 10 |
| diametro fino a cm 70 | n°3 piante diam. min. cm 10 |
| diametro fino a cm 100 | n°4 piante diam. min. cm 10 |
| diametro fino a cm 130 | n°5 piante diam. min. cm 10 |
| diametro oltre cm 130 | n°7 piante diam. min. cm 10 |

Qualora il tecnico comunale verifichi che gli impianti in sostituzione siano impossibili o inattuabili per l'elevata densità arborea o per carenza di spazio o condizioni inidonee si applica quanto previsto all'art. 6/C del presente Regolamento.

L'Amministrazione comunale si riserva la possibilità di indicare all'atto dell'autorizzazione il luogo d'impianto qualora sussistano ragioni di conservazione delle caratteristiche storiche, paesaggistiche e ambientali.

Qualora , ove prescritto, non si procedesse all'impianto di sostituzione, si applicherà una sanzione amministrativa aggiuntiva da L.200.000 a L.900.000

TITOLO 1°

CAPITOLO III

PARCHI E GIARDINI DI PREGIO STORICO, ARCHITETTONICO E AMBIENTALE

CAPITOLO III

PARCHI E GIARDINI DI PREGIO STORICO, ARCHITETTONICO E AMBIENTALE

19) SALVAGUARDIA DEI PARCHI E GIARDINI DI PREGIO STORICO, ARCHITETTONICO E AMBIENTALE

A) Gli interventi, anche a carattere manutentorio, effettuati nei parchi e giardini esistenti che rivestono caratteristiche di significato storico, architettonico e ambientale, debbono tendere alla conservazione delle originarie caratteristiche qualora i predetti parchi e giardini siano stati individuati con atto comunale.

B) Fatto salvo il principio di cui al precedente punto A, qualsiasi modifica delle aree verdi di cui sopra deve avvenire nel rispetto di quanto previsto nei Capitoli I e II e previa presentazione di un progetto che deve essere approvato dalla Commissione Edilizia Integrata, sentito il parere dell'Ufficio Tecnico Comunale.

TITOLO 2°

REGOLAMENTO D'USO DELLE AREE A VERDE PUBBLICO

TITOLO 2°

REGOLAMENTAZIONE D'USO DELLE AREE A VERDE PUBBLICO

20) AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Titolo del Regolamento si applica a tutte le aree adibite a parco, giardino o verde pubblico di proprietà o gestione dell'Amministrazione comunale.

21) DESTINATARI

Sono individuati come destinatari tutti gli utenti delle aree a verde pubblico, quindi singoli cittadini, Enti pubblici e privati, Società, Gruppi ed Associazioni.

22) INTERVENTI VIETATI

E' tassativamente vietato:

- A) Ostacolare intenzionalmente o sconsideratamente la sicurezza, il benessere e lo svago di chiunque utilizzi le aree a verde pubblico.
- B) Eliminare, distruggere, danneggiare, tagliare e minacciare in altro modo l'esistenza di alberi e arbusti o parti di essi, nonché danneggiare i prati.
- C) Raccogliere e asportare fiori, bulbi, radici, funghi, terriccio, muschio, strato superficiale del terreno nonché calpestare le aiuole.
- D) Abbandonare, catturare, molestare o ferire intenzionalmente animali, nonché sottrarre uova e nidi.
- E) Permettere ad un animale in proprio affidamento di uccidere molestare o ferire un'altro animale.
- F) Raccogliere ed asportare fossili, minerali e reperti archeologici.
- G) Provocare danni a strutture e infrastrutture.
- H) Inquinare terreno, fontane, corsi e raccolte d'acqua.
- I) Abbandonare rifiuti di qualsiasi genere.
- L) Permettere ad un animale in proprio affidamento di imbrattare i viali e i giardini al di fuori di eventuali aree appositamente attrezzate.

In assenza di queste ultime il proprietario è tenuto a raccogliere le deiezioni solide.

M) L'uso di qualsiasi mezzo a motore.

N) L'utilizzo di qualsiasi tipo di bicicletta, al di fuori dei sentieri all'uopo predisposti, o sugli stessi in caso di terreno bagnato o fangoso, ed a velocità eccessiva.

O) Provocare rumori e schiamazzi.

P) Permettere ad un animale in proprio affidamento di molestare o ferire delle persone.

23) INTERVENTI CONSENTITI SOLO PREVIA E MOTIVATA AUTORIZZAZIONE SCRITTA

Su richiesta di singoli cittadini, Enti pubblici o privati, Società, Gruppi o Associazioni, l'Amministrazione comunale può autorizzare le seguenti attività:

A) Introduzione di veicoli a motore di qualsiasi tipo.

B) L'organizzazione di assemblee, esposizioni, rappresentazioni, parate, sfilate, spettacoli e comizi, manifestazioni culturali e sportive.

C) L'installazione di attrezzature fisse o mobili di qualsiasi genere.

D) Il campeggio e l'installazione di tende o attrezzature da campeggio.

E) L'accensione di fuochi e la preparazione di braci e carbonelle e l'uso di petardi e fuochi artificiali.

F) La messa a dimora di piante e l'introduzione di animali selvatici.

G) La raccolta di semi, frutti ed erbe selvatiche.

H) L'esercizio di forme di commercio o altre attività.

I) L'utilizzo di immagini delle aree a verde pubblico per scopi commerciali.

L) L'affissione e la distribuzione di avvisi, manifesti pubblicitari e qualsiasi altra stampa.

M) L'ingresso a cavallo.

N) L'ingresso di animali di grossa taglia.

24) COMPETENZE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Il rilascio delle autorizzazioni di cui al precedente articolo è affidato agli Uffici competenti, previo parere dell'Ufficio Tecnico Comunale.

TITOLO 3°

NORME INTEGRATIVE

TITOLO 3°

NORME INTEGRATIVE

25) DIVIETO D'INCENDIO E DISERBO DELLE SPONDE DEI FOSSI, CORSI D'ACQUA E AREE INCOLTE

E' vietato incendiare, o diserbare chimicamente, le sponde dei fossi, dei canali, degli argini dei fiumi, delle aree incolte in genere ad eccezione delle scoline.

Salvo diverse disposizioni da parte del Comune, detto materiale potrà essere raccolto in cumuli i quali potranno anche essere bruciati sotto stretta sorveglianza fino al loro spegnimento.

26) SFALCIO DEI FOSSI E CONTROLLO DELLA VEGETAZIONE PRESSO LE STRADE

A fine di consentire il regolare deflusso delle acque, tutti i fossi devono essere sottoposti alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria da parte dei proprietari.

I fossi delle strade comunali e vicinali devono essere mantenuti sfalciati dai frontisti con interventi eseguiti nei mesi di aprile e ottobre di ogni anno.

Se non verrà effettuata la raccolta dell'erba tagliata, che col tempo ostruisce il fosso stradale, il proprietario del fondo confinante dovrà provvedere al periodico rifacimento al fine di garantire un corretto deflusso delle acque.

Oltre a queste operazioni i frontisti, nel rispetto di quanto prescritto all'art. 7 del presente Regolamento, al quale si può derogare solo in caso di eccezionale emergenza, dovranno provvedere ad eseguire le seguenti opere:

A) taglio dei rami pericolanti che si protendono oltre il ciglio stradale, nonché eliminazione della vegetazione esistente sui cigli dei fossi stradali;

B) regolazione delle siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade al fine di non ostacolarne la visibilità.

L'Amministrazione comunale, oltre alle sanzioni amministrative compendiate nella tabella di cui al Titolo 4° del presente Regolamento, farà eseguire i lavori d'ufficio con spese a carico degli inadempienti.

27) SALVAGUARDIA DI MACERI E SPECCHI D'ACQUA

I maceri, gli specchi d'acqua e la vegetazione ripariale devono essere salvaguardati. E' vietato, di norma, il loro interrimento ad esclusione di eventuali ragioni igienico-sanitarie certificate dagli organi competenti.

Gli interventi di riempimento, anche parziale, devono essere preventivamente autorizzati dal Comune.

La chiusura dei maceri e degli specchi d'acqua per altri motivi deve considerarsi eccezionale e potrà essere concessa solo se gli interventi previsti, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione comunale, comporteranno un sostanziale miglioramento ambientale inteso in termini di variabilità biologica.

In caso di riempimenti anche parziali, non autorizzati, oltre alla sanzione amministrativa di cui all'art.33, il trasgressore dovrà, a proprie spese, ripristinare la situazione precedente.

E' tassativamente vietato lo scarico in essi di rifiuti e liquami o altre sostanze inquinanti.

28) SALVAGUARDIA DI FOSSATI E CORSI D'ACQUA

E' vietato sopprimere o tombare fossati e corsi d'acqua ad eccezione dei tratti con comprovati problemi igienico-sanitari o interessati da eventuali nuovi attraversamenti.

In caso di soppressione o tombamento anche parziali, non autorizzati, oltre la sanzione amministrativa di cui all'art.33, il trasgressore dovrà, a proprie spese, ripristinare la situazione precedente.

Sono esclusi gli interventi realizzati dal Comune o da altresì Enti per ragioni di pubblica utilità; tali interventi dovranno essere approvati dalla Commissione Edilizia Integrata, previo parere dell'Ufficio Tecnico Comunale.

29) SALVAGUARDIA DELLE SIEPI E DEI MACCHIONI ARBUSTIVI

Le siepi ed i macchioni arbustivi devono essere salvaguardati, è vietato il loro danneggiamento.

Nelle zone agricole l'estirpazione di siepi e macchioni arbustivi, potrà essere autorizzata, in via straordinaria, qualora faccia parte di un progetto di riqualificazione del verde che comporti, a giudizio dell'Amministrazione comunale, una miglioria ambientale dell'esistente.

E' consentita la manutenzione delle siepi e dei macchioni arbustivi con interventi che comunque ne preservino l'esistenza e la capacità rigenerativa.

In caso di abbattimento o estirpazione non autorizzata é prevista una sanzione amministrativa da L.10.000 a L.50.000 per ogni metro lineare di siepe o per ogni metro quadro di macchia.

Oltre a questa sanzione amministrativa é previsto l'obbligo della ripiantumazione secondo le precisazioni dell'Amministrazione Comunale. Qualora non si ottemperasse a quest'ultimo obbligo é prevista una sanzione amministrativa aggiuntiva da L.50.000 a L.300.000 per ogni metro lineare di siepe ad ogni metro quadro di macchia abbattuti od estirpati.

E' vietato l'utilizzo di trinciaerba trinciasarmenti o simili per il contenimento delle siepi. L'utilizzo di dette attrezzature sarà punito con una sanzione amministrativa da L.10.000 a L.50.000 per ogni metro lineare di siepe danneggiato o per ogni metro quadro di macchia danneggiata.

30) DRENAGGI SOTTERRANEI

Preso atto dei principi espressi dall'art.1 del presente Regolamento e per contro della tendenza, da parte delle attuali tecniche agricole, alla totale eliminazione anche delle micro-aree a destinazione non strettamente produttiva, gli interventi di nuova sistemazione fondiaria che comportino l'introduzione del drenaggio sotterraneo, devono essere autorizzati dall'Amministrazione Comunale.

Per ottenere il rilascio dell'autorizzazione, dovrà essere presentata una domanda che contenga una relazione tecnica ed una planimetria dettagliata che descrivano con precisione le opere di drenaggio sotterraneo che si intende eseguire e gli interventi di riqualificazione ambientale da effettuarsi a compensazione.

In sede di autorizzazione, l'Amministrazione comunale può prescrivere interventi di miglioramento ambientale più significativi di quelli proposti dal richiedente.

In caso di mancata presentazione della domanda di cui sopra, é prevista una sanzione amministrativa da L.100.000 a L.600.000.

In caso di mancata esecuzione degli interventi di miglioria ambientale indicati nell'atto di autorizzazione é prevista una sanzione amministrativa da L.500.000 a L.1.000.000 per ogni ettaro di superficie agricola interessata dai lavori di risistemazione fondiaria con drenaggio sotterraneo.

TITOLO 4^o

SANZIONI, NORME FINANZIARIE E REGOLAMENTI IN CONTRASTO

TITOLO 4°

SANZIONI, NORME FINANZIARIE E REGOLAMENTI IN CONTRASTO.

31) SANZIONI

Le inosservanze alle norme del presente Regolamento saranno punite con le seguenti sanzioni, purchè non siano altrimenti perseguibili secondo la normativa vigente:

| Articoli violati | Oggetto | sanzione | oblazione |
|----------------------------|---|---------------------------|-----------|
| 6 | Abbattimento alberi senza autorizzazione | vedi art. 6/C | |
| 7 | Potature scorrette | vedi art.7/B | |
| 8 | Danneggiamenti | vedi art.8 | |
| 9 | Aree di cantiere | vedi art.8 | |
| 11 | Aree di pertinenza- mancato rispetto | da 50.000 a 400.000 | 100.000 |
| 17 | Abbattimento alberi di pregio senza autorizzazione | vedi art. 18 | |
| 17 | Interventi non autorizzati di modifica sostanziale della chioma o apparato radicale | da 100.000 a 800.000 | 200.000 |
| 22/B/C/E/F/I/ L/M/N/O/P | | da 25.000 a 200.000 | 50.000 |
| 22/D/G | | da 50.000 a 400.000 | 100.000 |
| 23 | Interventi non autorizzati | da 50.000 a 400.000 | 100.000 |
| 25 | Divieto d'incendio e diserbo delle sponde dei fossi, ecc. | da 50.000 a 400.000 | 100.000 |
| 26 | Sfalcio dei fossi e controllo della vegetazione presso le strade | da 50.000 a 200.000 | 100.000 |
| 27 | Salvaguardia di maceri e specchi d'acqua | da 155.000 a 1.000.000 | 300.000 |
| 28 | Salvaguardia di fossati e corsi d'acqua | da 100.000 a 600.000 | 200.000 |
| 29 | Salvaguardia delle siepi e dei macchioni arbustivi | vedi art.29 | |

32) NORME FINANZIARIE

L'eventuale aggiornamento, degli importi delle sanzioni previste nel presente Regolamento potrà essere deliberato con atto del Consiglio comunale.

33) ORGANI DELEGATI

Alla repressione dei fatti costituenti violazioni del presente Regolamento provvedono gli agenti di Polizia Municipale.

Tali violazioni possono essere accertate anche dalle Guardie ecologiche volontarie, da dipendenti del Comune.

Le violazioni dovranno essere segnalate al corpo di Polizia Municipale il quale provvederà per quanto di competenza.

34) NORME REGOLAMENTARI IN CONTRASTO

Le norme regolamentari e urbanistiche comunali che sono in contrasto col presente Regolamento si intendono automaticamente sostituite.

35) RIFERIMENTI LEGISLATIVI

Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente Regolamento si fa riferimento alle normative vigenti in materia.

ALLEGATO N. 1

AL
SIG. SINDACO DEL COMUNE DI
41030 B O M P O R T O

OGGETTO: Comunicazione abbattimento o potatura alberi.
(Art. 6 e 7 Regolamento Com.le del Verde)

Il Sottoscritto _____
nato a _____, il _____
residente in _____, Via _____
nc. _____, Tel. n° _____, Cod. Fisc. n° _____

COMUNICA

che intende:

1) abbattere n° _____ alberi della specie

_____ il cui tronco supera i 20 cm. ed in quanto tali sono soggetti a salvaguardia, per le seguenti ragioni:

- pubblica utilità
- pericolo per persone e viabilità
- sistemazione area (allegare eventuale progetto)
- altro _____

Detti alberi verranno sostituiti entro il _____ con:

n° _____ essenza _____

n° _____ essenza _____

n° _____ essenza _____

2) effettuare potature di rami di diametro superiore a 7 cm. su alberi della seguente specie _____

L'intervento avverrà in Via _____ presumibilmente nel periodo _____ e sarà effettuato:

- personalmente
- tramite Ditta _____ specializzata (indicare quale) _____

Il sottoscritto è a conoscenza del fatto che i lavori possono partire solo dopo 30 giorni dalla data di comunicazione, trascorsi i quali, se non è avvenuto riscontro da parte del Comune, si considera autorizzato l'intervento.

Bomporto, lì _____

In fede
